

AII. A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI FONTANIVA

Approvato con delibera di CC n. 14 del
28-02-2023

Art. 1 Definizioni

1) Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la manifestazione fieristica che si svolgerà nel centro del paese in aree appositamente allestite per quanto riguarda le esposizioni di prodotti locali (capannone installato nell'area comunale prospiciente via Piave lato nord-ovest scuole comunali) e nel parcheggio a nord del Municipio, Via degli Alpini e Via Roma per quanto riguarda le bancarelle ed altre iniziative correlate, disciplinate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

La manifestazione è a carattere locale e non rientra nel campo applicativo della legge Regionale n. 10/2001 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" in quanto l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di esposizione.

2) Nel presente regolamento:

a) con il termine "espositori su area coperta" si intendono gli operatori che effettua

no

merci di tutti i settori merceologici (alimentare e non) finalizzata alla vendita

ano

b) con il termine "espositori su area scoperta" si intendono gli operatori che effettu

alla vendita su un'area opportunamente individuata e riservata alla mostra di tali prodotti o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo fanno parte di tale categoria coloro che espongono veicoli a motore, macchine agricole, materiale per l'edilizia, arredamenti, idropulitrici, i posatori di pavimenti, i restauratori di mobili, gli impiantisti, mangimifici, ecc.). Tali operatori effettuano la contrattazione e la vendita in loco ma non la consegna del prodotto che deve avvenire successivamente.

c) con il termine "ambulanti" si intendono gli operatori che effettuano l'attività di

muniti dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o i produttori agricoli. Tale attività viene disciplinata dal D. Lgs. 31.3.98, n. 114 artt. 27, 28 e 29 nonché dalla L.R. 6.4.2001, n. 10 e dai criteri applicativi approvati con delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 20.7.2001.

3) Le attività elencate nei punti a) e b) non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo queste fattispecie escluse a sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

Art. 2 Titolo della manifestazione e durata

La fiera si svolge nel capoluogo di FONTANIVA la terza settimana del mese di maggio, ed è organizzata dall'Amministrazione Comunale di Fontaniva.

Gli **espositori su area coperta** sono presenti dall' inizio dell'esposizione con i seguenti orari: venerdì l'orario di apertura è dalle ore 19.00 alle 23.30, sabato dalle ore 15,00 alle ore 23,30, domenica dalle 9.30 alle 23.30. Gli orari descritti potranno subire variazioni per cause di forza maggiore a discrezione dell'organizzatore. Le operazioni di allestimento dello stand potranno iniziare dalle ore 8.00 del giorno precedente e dovranno essere ultimate per le ore 17.00 del giorno successivo. Lo stand dovrà essere lasciato libero entro le 18.00 del giorno successivo. Si precisa che l'area espositiva coperta sarà riscaldata solamente durante l'orario di apertura pertanto non potranno essere imputati a questa amministrazione eventuali danni provocati alla merce espositiva a causa delle temperature rigide.

Gli **espositori su area scoperta** sono presenti il sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica. In queste giornate dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 9.30 alle 20.00. Il sabato pomeriggio l'orario ha inizio alle ore 14.00.

Le operazioni di allestimento dello stand saranno concordate con le parti rispettando gli orari delle scuole. Previa istanza, per particolari esigenze tecniche e solamente su aree la cui occupazione non arrechi pericolo o intralcio alla circolazione potranno essere consentite occupazioni più lunghe.

Gli **ambulanti** sono presenti la terza domenica del mese di Maggio. In questa giornata dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 8.30 alle 19.00. Lo stand potrà essere occupato già dalle ore 7.00 e dovrà essere lasciato libero per le ore 20.00.

La collocazione da parte degli operatori di cui al precedente art. 1 comma 2 lettere a) e b) in aree private coperte o scoperte di merci e/o attrezzature finalizzata all'esposizione e/o vendita è subordinata ad apposita preventiva autorizzazione che andrà ad individuare anche la relativa area. L'autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento di una somma al mq nella misura determinata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. L'ubicazione dell'area per il commercio su area pubblica è deliberata dalla Giunta comunale.

L' autorizzazione può essere motivatamente negata nel caso che tale privato utilizzo contrasti con l'organizzazione degli spazi espositivi pubblici, qualora possa creare inconvenienti alla sicurezza, all'ordine pubblico ed alla circolazione dei visitatori nel territorio e principalmente nella zona fiera.

Art. 3 Ambulanti

Alla fiera possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica di cui all'art.28 c. 1, del D. L.vo 114/118 e s.m.i.

Durata della concessione per gli ambulanti

E' previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e della contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera.

Assegnazione delle concessioni di posteggio

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria.

Criteri di assegnazione delle concessioni

Il Comune verificati i requisiti previsti all'art. 5 del D.Vo 114/1998 rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

1. Maggiore numero di presenze effettive alla Fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile.
Viene assegnato punti 1 per ogni anno di presenza effettiva.
2. Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte):
 - a) anzianità di iscrizione fino a 10 anni = **punti 40**
 - b) anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 50**

Il regolamento stabilisce che sia attribuito un punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva (DURC).

A parità di punteggio si prenderà come riferimento l'anzianità di partecipazione nella fiera, sulla base di quanto risultante dagli atti della graduatoria comunale.

In caso di ulteriore parità di punteggio si prenderà come riferimento la data di presentazione della domanda.

I posteggi saranno assegnati sulla base della graduatoria definitiva con riferimento a ciascun settore merceologico.

Gli operatori ammessi in graduatoria saranno convocati per la scelta del posteggio nei giorni antecedenti alla fiera.

Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

Le domande per partecipare alla fiera devono essere inviate tramite SUAP del Comune di Fontaniva entro 60 giorni, pena l'esclusione dalla selezione. Le domande inviate fuori i termini sopraindicati non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

Contenuto della domanda

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione devono inviare istanza al Comune su modulo precompilato precisando:

- dati anagrafici del richiedente;
- domicilio elettronico (Pec)
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata nel R.E.A. (per gli ambulanti);
- tipologia merceologica che la ditta intende esporre/porre in vendita.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- copia dell'autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica.

Norme per gli operatori ambulanti

Gli operatori ambulanti muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche partecipano alla fiera la **terza domenica del mese di Maggio**.

I concessionari di posteggi entro le ore 7.30 debbono aver installato il proprio banco/auto negozio ed attrezzature nell'area del posteggio a ciascuno assegnato.

Non è permesso installarsi prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 19.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.

Entro le ore 20.00 tutti i concessionari debbono aver sgomberato l'intera area della fiera. Nella fiera è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e la contestuale concessione del posteggio valevole per la terza domenica del mese di Maggio.

Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui si riferisce.

L'assenza nel giorno della fiera comporta la decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione.

Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, questi vengono riservati, fino ad esaurimento, a coloro che, avendone i requisiti, saranno presenti al momento dell'apertura della fiera.

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.

Può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito con il presente regolamento.

Le tende e gli ombrelloni di protezione alle strutture di vendita, ove ammessi, devono essere collocati rispettando le limitazioni e prescrizioni dettate nell'atto concessorio che sarà modificato qualora questi risultassero di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici.

La copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di mt. 2,50 al colmo, salvo diversa prescrizione contenuta nella scheda di mercato o inserita nell'autorizzazione.

La superficie delle tende eccedente quella del posteggio al suolo non può essere utilizzata come spazio espositivo per il quale può essere al più utilizzata la proiezione del posteggio stesso sulla tenda.

È vietato l'utilizzo di strumenti sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo.

Tutti gli operatori partecipanti alla fiera devono essere muniti di estintore portatile omologato sottoposto a verifica di legge. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati e utilizzati in conformità alla normativa vigente.

La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienicosanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. È vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

I prodotti esposti per la vendita nei posteggi debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 114/98.

Non possono essere posti in vendita i prodotti previsti dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 114/98.

Decadenza dell'autorizzazione del posteggio — assegnazioni precarie

1) La decadenza dall'autorizzazione di posteggio avviene per:

a) l'assenza entro le ore 7,30, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, purché opportunamente comunicati e documentati per scritto entro l'inizio della manifestazione;

b) il mancato pagamento della tassa di occupazione entro i termini prescritti.

2) Si procederà all'assegnazione precaria a coloro che sono presenti all'atto della

presenti è sufficiente a coprire i posteggi vuoti o si procederà per sorteggio, sempre fra coloro che sono muniti di titolo autorizzatorio in originale, se il numero dei presenti è superiore al numero dei posteggi rimasti vuoti.

3) Le assegnazioni precarie sono valide solamente per quel giorno e non danno diritto dell'anzianità

Art. 4 Espositori su area scoperta e coperta

Disposizioni generali:

1) Nei limiti di disponibilità degli spazi espositivi sono ammessi alla manifestazione, su le associazioni di volontariato e più in generale le associazioni o gruppi no profit.

2) Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente, hanno

mantenimento del posto, rispetto alle nuove domande. Costoro si dovranno comunque attenere alle scadenze indicate nella corrispondenza che sarà loro inviata.

3) Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla presentazione dell'istanza.

4) Agli espositori non sarà rilasciata la concessione del posteggio ma sarà loro indicata

Disposizioni e responsabilità a carico degli espositori

1) Gli espositori su area scoperta e coperta:

a) Devono allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata.

b) Devono permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall'organizzazione.

c) Devono moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolare modo è fatto divieto assoluto all'espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora.

d) Non devono intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra.

e) Devono effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.

Altre disposizioni in materia di igiene degli alimenti all'interno della fiera.

1) Tutti gli addetti alla manipolazione e vendita di prodotti alimentari dovranno essere

2) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non di insudiciamento.

3) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi

4) E' consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici.

Art. 5 Canoni di partecipazione

1) La concessione dell'occupazione di suolo pubblico ad ambulanti ed espositori è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.

2) Il Consiglio si riserva di prevedere fattispecie di agevolazioni tariffarie per l'occupazione del suolo pubblico da parte di ambulanti ed espositori per la realizzazione della manifestazione.

3) La Giunta comunale può prevedere specifiche tariffe per la concessione di spazi ad espositori, all'interno dell'area coperta, nei giorni della Fiera. Le tariffe devono comprendere la spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nonché del servizio di energia elettrica ed acquedotto resi disponibili.

4) Il pagamento dei canoni e tariffe dovuti devono essere effettuati con il sistema pagopa.

Art.6 Vigilanza notturna

1) Le aree espositive, durante i periodi di assenza di personale, saranno dotati di sistema di allarme attivo.

2) Dovrà essere comunque cura del singolo espositore non lasciare oggetti o qualsiasi altro materiale di dimensioni tali da essere facilmente occultati ed asportabili. 3) Resta inteso che l'amministrazione non è custode dei beni esposti.

Art.7 Pubblicità

- 1) La pubblicità all'interno dello stand è consentita, nel rispetto del vigente regolamento comunale sulla pubblicità.
- 2) E' consentita quell'azione pubblicitaria che per la sua esteriorità e sostanza non costituisca rapporto diretto di raffronto con quella di altro espositore e non sia comunque di disturbo a terzi.
- 3) È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari, cartelli, insegne luminose, stendardi, entro i limiti dimensionali di superficie e di altezza degli stand. Per gli stand all'aperto l'apposizione in altezza dovrà essere tale da non occultare gli espositori vicini.
- 4) In caso di mancata ottemperanza si procederà senza alcun preavviso alla loro rimozione ed immagazzinaggio addebitando le relative spese, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.
- 5) E' possibile effettuare la diffusione di un annuncio pubblicitario durante lo svolgimento della manifestazione tramite le modalità che la Giunta Comunale andrà ad individuare.

Art.8 Mancato svolgimento della Fiera

- 1) Nel caso in cui la manifestazione non venga effettuata per il maltempo e non venga ripetuta, le relative quote di partecipazione non verranno rimborsate.
- 2) In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'ente organizzatore la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura soppressa.
- 3) In tale eventualità, pertanto, non potrà essere avanzata all'ente alcuna richiesta di danni o risarcimento ma il solo ristoro del canone corrisposto.

Art.9 Perdita dello spazio espositivo

- 1) Qualora gli espositori su area coperta non occupino lo spazio espositivo per il quale sono stati autorizzati entro l'orario obbligatorio di cui all'art. 2, l'area sarà assegnata ad eventuali altri richiedenti. L'utente perderà per tutta la durata della manifestazione il diritto all'occupazione dello spazio.
- 2) Per sopraggiunte necessità è possibile la soppressione di uno o più stands già dati in concessione. In tal caso sarà proposto lo spostamento in uno stand rimasto libero o in alternativa il rimborso di quanto corrisposto.

Art.10 Obblighi e divieti

- 1) E' vietata:
 - a) la cessione totale o parziale dei posteggi anche se gratuita;
 - b) lo spostamento non autorizzato in altro stand;
 - c) l'occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo anche ai singoli espositori o visitatori;
 - d) per gli espositori in area coperta è vietata la vendita per somministrazione di alimenti e bevande.

Art.11 Deleghe

- 1) La Giunta Comunale potrà destinare la gestione di determinate aree all'interno della Fiera ad associazioni che curino settori merceologici specifici o abbiano finalità prive di lucro.

Art.12 Sanzioni

- 1) Le violazioni dell'art. 10 del presente regolamento, qualora non diversamente disciplinato, oltre all'immediata cessazione dell'illecito, comporteranno le eventuali sanzioni amministrative determinate dalla Giunta Comunale.